

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

AVV. ALFONSO MARRA

GIURISTA LINGUISTA

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA TEDESCA DELL'ISTITUTO GOETHE DI NAPOLI

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA GRECA DI ATENE

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA FRANCESE

DELL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

IDONEO ALL' ESAME DI COMPETENZA LINGUISTICA OLANDESE "CNAVt – PTIT"

IDONEO ALL' ESAME DI COMPETENZA GIURIDICO PROFESSIONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARIGI

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA SPAGNOLA DELL' ISTITUTO CERVANTES

DI NAPOLI

MASTER IN CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

CORSISTA DI TEDESCO GIURIDICO PRESSO L' HOCHSCHULE DI BREMEN

CORSISTA DI FRANCESE GIURIDICO ALL' ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSISTA DI FRANCESE GIURIDICO ALL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE** PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE,

OLANDESE, SPAGNOLA

VIA E. NICOLARDI 52

80131 NAPOLI

VIA DEGLI ARANCI 37/4

80067 SORRENTO

TEL: 081 807 39 75 – 081 743 32 51

FAX : 081 878 57 65

CELL: **335 69 48 594**

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): alfonsomarra@avvocatinapoli.legalmail.it

E - MAIL : avvalfonsomarra@yahoo.it

SITO INTERNET: www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it

Il principio di autoresponsabilità e sua pratica applicazione nel leasing finanziario

Si ricorda che il **principio di autoresponsabilità** costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dall'art.1227 cod. civ., in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale.

L'autoresponsabilità è dettato per la responsabilità contrattuale dall'art. 1227 c.c. ma è esteso dall'art. 2056 c.c. alla responsabilità aquiliana.

Il secondo comma dell'art. 1227 c.c. recita:

<< Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. >>.

L'art. 1227 c.c. contiene la norma che prevede il fatto colposo del creditore quale causa di diminuzione (comma 1) o di esclusione (comma 2) del risarcimento.

L'art. 2056 c.c. la estende alla materia della responsabilità per fatto illecito e l'art. 966 cod. nav. la riproduce in termini pressoché testuali in tema di responsabilità dell'esercente l'aeromobile.

Tutto ciò per dire che se si considera quanta parte dell'esperienza giuridica ricade nell'area di questa normativa, ignota alla legislazione abrogata del 1865, ma non ignota al diritto romano, non sembra esagerato scorgervi il segno della presenza di un **principio generale: l'autoresponsabilità si può definire come “necessità di risentire le conseguenze pregiudizievoli di una propria condotta”** (per la dottrina Betti, Rescigno, Messineo, Pugliatti).

In particolare, secondo la migliore dottrina (Pugliatti, Cattaneo, Visentini), il fondamento dell'autoresponsabilità ex art. 1227 c.c. risiede nella stessa finalità di prevenzione cui tende l'art. 2043 c.c. nell'indurre i soggetti a comportarsi in modo diligente per non recare danno ai propri simili. Del resto, il concetto di autoresponsabilità trova riscontro nella realtà del diritto vivente.

Come giustamente ha affermato la S.C. di Cassazione con le sentenze n. 10926/1998, n. 8222/2002, n. 8218/2004, il concetto di autoresponsabilità, collegato con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), trova concreta

applicazione, per esempio, in tema di leasing finanziario, nel valutare le posizioni giuridiche del concedente e dell'utilizzatore nei confronti del fornitore.

La Cassazione nelle suddette sentenze ha stabilito che, essendo il concedente il soggetto che deve pagare al fornitore il prezzo della cosa ed essendo l'utilizzatore autorizzato a riceverla in consegna, il concedente deve poter fare affidamento sull'autoresponsabilità dell'utilizzatore nel ricevere la prestazione di consegna del fornitore.

Di conseguenza, se l'utilizzatore sottoscrive senza riserve il verbale di consegna della cosa, malgrado questa sia incompleta o viziata, non può dopo dolersi di ciò con il concedente, né opporgli il diritto di sospendere il pagamento dei canoni, avendo dato causa all'inconveniente lo stesso utilizzatore – autoresponsabile.

Si ricorda che il leasing finanziario è una tecnica di finanziamento delle imprese, utilizzata soprattutto nei paesi anglosassoni.

In Italia l'istituto ha trovato applicazione nell'ultimo ventennio.

Tuttora manca una regolamentazione legislativa che ne definisca organicamente i caratteri e la disciplina.

Quanto alla natura giuridica, secondo parte della dottrina, esso è un contratto atipico, con causa, oggetto e caratteristiche peculiari, nel quale confluiscono elementi propri di diversi schemi giuridici tradizionali, quali il mutuo, la vendita, la locazione.

La più recente giurisprudenza della Cassazione qualifica il contratto di leasing finanziario come << contratto di finanziamento >>, nel quale confluiscono l'interesse del concedente ad investire il capitale disponibile e l'interesse dell'utilizzatore a conseguire il godimento di un

bene strumentale alla sua impresa attraverso il finanziamento del concedente, che gli consenta di non immobilizzare per l'acquisto una rilevante somma di denaro.

Per completezza di esposizione si ricorda che il *leasing finanziario* può definirsi sostanzialmente un'operazione mediante la quale *una società finanziaria acquista*, per conto di un'impresa industriale o commerciale, *un bene* a questa necessario per lo svolgimento del processo introduttivo, ed alla stessa *lo cede in godimento* per un periodo in genere corrispondente alla sua intera vita economica.

Nell'ambito di tale rapporto:

a) *la società di leasing non è produttrice del bene*, ma si obbliga ad acquistarlo dal produttore; essa, pertanto, non ha beni a disposizione, bensì capitali da impiegare (si tratta di vere e proprie *società finanziarie*, costituite con la partecipazione di istituti di credito, compagnie di assicurazione e privati investitori);

b) *l'impresa utilizzatrice* non ha interesse ad ottenere la disponibilità temporanea di un bene ma *ricerca il finanziamento* necessario per l'acquisizione di un bene strumentale, che prevede di mantenere inserito a lungo nella propria struttura produttiva.

Da ciò deriva che – mentre nel *leasing operativo* la necessità di assicurare il successivo godimento del bene presso una serie di utilizzatori può essere soddisfatta solo a condizione che il bene concesso sia standardizzato o abbia un ampio mercato – qualsiasi bene mobile o immobile può essere oggetto del rapporto di *leasing finanziario*.

www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it